



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. 1896/2005/CDP/IV

RISOLUZIONE N. 3 / 2005

Criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina a giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il Consiglio, nella seduta del 3 maggio 2005, composto come da verbale in pari data, sentito il relatore, Consigliere Grazia CIARLITTO, ha approvato la seguente risoluzione, concernente l'adozione dei criteri per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina a giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

L'art. 71 del succitato D.P.R. 445/2000, testualmente recita: ***“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.***

A corredo delle domande di partecipazione ai concorsi, è stato riscontrato un alto numero di dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione dei titoli di studio e di servizio, dichiarazioni sulle quali si basa l'attribuzione del punteggio ai candidati e la conseguente graduatoria finale.

Tenuto conto che il controllo di dette dichiarazioni viene già eseguito d'ufficio nei casi in cui sorgono dubbi sulla fondatezza dei dati dichiarati, nel corso della procedura concorsuale, si ritiene tuttavia opportuno disciplinare le modalità ed i criteri generali da osservare, a norma dell'art. 72 del decreto in parola.

L'art. 74, comma 2, lett. a) configura come violazione degli atti d'ufficio la richiesta, da parte di una pubblica Amministrazione, di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva: ciò vale, evidentemente, anche in sede di controllo.

L'art. 71, comma 2, prescrive che i controlli debbono essere effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

E' stata spesso rilevata, dall'esame delle dichiarazioni sostitutive, l'assenza di elementi-base per risalire alla fonte che possa certificare il titolo dichiarato, ed a tal proposito sovrviene il comma 1 dell'art. 43, che prescrive che gli atti e/o i certificati debbano essere acquisiti d'ufficio, eventualmente *“previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle*

informazioni o dei dati richiesti". Al riguardo, si osserva che detta disposizione non vieta che il controllato possa, di sua volontà, fornire i dati certi in proprio possesso.

Tanto premesso, il Consiglio approva la seguente risoluzione:

- 1) di eseguire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 2, e con le modalità ivi indicate, anche durante lo svolgimento della procedura concorsuale, il controllo dei dati dichiarati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Detto controllo potrà essere proseguito e/o iniziato anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria;
- 2) di effettuare, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dei controlli a campione sui dati dichiarati dai vincitori dei concorsi. Il campione verrà stabilito, di volta in volta, sulla base del numero dei vincitori e del numero dei posti messi a concorso, in una percentuale non inferiore ad un ventesimo per ogni procedura concorsuale. Il controllo non potrà più essere iniziato decorso un anno dalla delibera di nomina del vincitore;
- 3) di poter acquisire i dati richiesti anche dal soggetto controllato che, nell'indicare, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato D.P.R. 445/2000, quale sia l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, esibisca spontaneamente le certificazioni originali o le copie equipollenti
- 4) di dare notizia agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1992, n. 241, nel caso in cui i dati dichiarati non siano conformi agli atti originali, dell'avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, e di inoltrare, ai sensi dell'art. 331 del codice

di procedura penale, la prescritta comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 545/92, al Dipartimento delle politiche fiscali - Ufficio Amministrazione Risorse, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

Il Presidente
Ennio Attilio Sepe